



COMUNE DI CESENA

P.G.N. 111389/1

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA PRIMO SEMESTRE 2019

1. PREMESSA

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ha previsto un "rafforzamento" del sistema dei controlli finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'attività e degli atti amministrativi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2013 il Comune di Cesena ha approvato il Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2013, disciplinando le tipologie e le modalità di controllo interno. L'art. 9 del predetto Regolamento prevede che il Segretario Generale, assistito dal personale appositamente delegato, coordini il controllo successivo di regolarità amministrativa, da svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale e tenuto conto di quanto previsto nel piano anticorruzione.

Va evidenziato e ricordato che il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- a. garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- b. aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- c. contribuire al sistema di prevenzione della corruzione;
- d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- e. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- f. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Si prevede, altresì, che le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, nonché in direttive in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati.

2. IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni, che si compone,

- del controllo di regolarità amministrativa;
- del controllo di regolarità contabile;
- del controllo di gestione;
- del controllo strategico;

- del controllo degli equilibri finanziari;
- del controllo sulle società partecipate;
- del controllo sulla qualità dei servizi.

L'esigenza di considerare come sistema unitario e omogeneo le varie forme di controllo comunque previste anche in differenti norme di legge, è avvertita da tempo. Più recentemente, fenomeni come quello della corruzione riemerso all'attenzione pubblica, ma anche l'esigenza di governare efficacemente la complessità e i repentini mutamenti della società, hanno indotto il legislatore a ricostruire con uno sforzo di omogeneità le diverse forme di controllo, potenziandone alcune e accentuando i connotati già esistenti in altre. Oltre a ciò, il sistema dei controlli va letto, progettato, programmato e applicato secondo i principi e le disposizioni sulla trasparenza, di cui costituisce uno dei pilastri portanti. La trasparenza, infatti, nella sua naturale accezione ed oggi a maggior ragione ai sensi della riforma del D.Lgs 33/2013 e ss.mm. e ii., comporta l'obbligo di consentire l'accessibilità totale al sistema pubblico (compreso, quindi, il sistema pubblico allargato). Accessibilità che riguarda, non solo dati e informazioni, ma anche: i processi produttivi e la loro efficienza ed economicità, i costi di produzione e distribuzione, i processi di formazione delle decisioni e i soggetti in queste coinvolti, il sistema di relazioni interne ed esterne, le modalità con cui l'amministrazione controlla il proprio operato. Non bisogna, poi, dimenticare che il sistema dei controlli (in una parola, il buon andamento dell'attività amministrativa) costituisce il supporto naturale della valutazione dell'attività dell'ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei soggetti che operano per o per conto del Comune.

3. ATTO ORGANIZZATIVO E METODOLOGIE DI CONTROLLO

Alla stregua dei principi e dei criteri sinteticamente enunciati, si è provveduto ad adottare apposito atto organizzativo (Determinazione n.18/2019) relativo all'anno 2019, stabilendo che il controllo, svolto nella misura del 10% per le categorie di cui alle successive lettere a), b), c) e d) utilizzando la metodologia dell'estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche, riguardi:

- a) le semplici scritture private relative a lavori, servizi, forniture e patrimonio immobiliare, con esclusione degli atti stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, intervenendo negli stessi il Segretario Generale;
- b) le determinazioni di impegno di spesa;
- c) le determinazioni di concessione di contributi e benefici economici;
- d) le determinazioni di affidamento di incarichi professionali.

L'attività di controllo è stata svolta secondo i seguenti criteri:


- a. rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- b. coerenza con linee programmatiche di mandato e con gli atti di indirizzo;
- c. verifica delle azioni previste nel PTPC, specie nella parte relativa applicazione delle misure in tema di trasparenza;
- d. regolarità formale degli atti e delle procedure;
- e. generale struttura dell'atto anche ai fini di una efficace chiarezza espositiva.

L'attività di controllo è stata svolta, inoltre, avendo riguardo ai modelli in uso nell'Ente e alla conformità degli atti stessi agli indicatori contenuti nelle check list approvate con il precitato atto organizzativo, da misurarsi secondo la griglia di cui alle schede redatte per ogni singolo provvedimento, depositate agli atti del Servizio Segreteria Generale, unitamente alla presente relazione.

4. ATTI CONTROLLATI

Totale Determinazioni soggette al controllo: n.69

Figura a)




SETTORE	DETERMINAZIONI	CONTRATTI
Biblioteca, cultura e turismo	n.4, n.104 (incarico), n.139, n.215, n.508 (incarico), n.545, n.556 (contributo), n.580 e n.616 (contributo)	--
Coordinamento, controlli e progetti strategici	n.659	--
Edilizia pubblica	n.50, n.145, n.147, n.306, n.307, n.447, n.519, n.527, n.570, n.673 e n.832	<p>PGN 31409 CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI ALLO STADIO COMUNALE "D.MANUZZI" - CAMPIONATO EUROPEO UNDER 21 - 2019. COMPLETAMENTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO ALLE ESIGENZE UEFA - "LAVROI IDROSANITARI" CUP D15H18000840005 CIG ZB92759346 (<i>F.Ili Minghini snc</i>)</p> <p>PGN 64821 CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI TINTEGGIATURA (<i>Lunedei Valentino</i>)</p> <p>PGN 73611 REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY A SAN CARLO. CONTRATTO D'APPALTO (<i>SO.EL. snc</i>)</p> <p>PGN 30322 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE RELATIVA AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' S. EGIDIO DI CESENA, VIA A. FRANK CUP D16J16000470005 - CIG Z57275A305 (<i>Dall'Ara Alvaro</i>)</p>
Entrate tributarie e servizi economico finanziari	--	--
Governo del territorio	n.129 e n.740	--
Infrastrutture e mobilità	n.241, n.330, n.358, n.372, n.423, n.452, n.500, n.634, n.682, n.683 e n.803	<p>PGN 49276 SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 14 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018" (<i>Costruzioni Nasoni</i>)</p>
Logistica e servizi di supporto in convenzione con l'Unione Valle Savio	n.713 e n.845	--
Personale e organizzazione	n.133, n.236, n.263 e n.706	--
Polizia municipale	n.190 e n.510	--
Scuola, lavoro, sport e partecipazione	n.98 (incarico), n.120, n.156, n.202, n.314 (contributo) e n.823	<p>PGN 50712 APPALTO SERVIZIO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO. VARIANTE 2019/01 (<i>L'Accento srl</i>)</p>

Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	n.118, n.404 e n.752	ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 (<i>Maggioli S.p.A.</i>)
Servizi amministrativi e patrimonio	n.189, n.207, n.217, n.426, n.430, n.445, n.559 (incarico), n.615, n.833, n.834, n.858 e n.862	CONTRATTO DI CONCESSIONE PER UTILIZZO LOCALI IN VIA EX TIRO A SEGNO DAL 14/06/2019 AL 13/06/2028 (<i>IPA Comitato locale di Cesena</i>)
Tutela dell'ambiente e del territorio	n.110, n.419, n.586, n.601, n.756 e n.885	--


Esiti complessivi dei controlli sulle Determinazioni

Figura b)



Esiti complessivi dei controlli sui Contratti

Figura c)



5. ESITI ISTRUTTORI.

Successivamente allo svolgimento della prima fase dell'attività di controllo, la scrivente ha trasmesso ai Responsabili, che hanno adottato gli atti, una comunicazione in merito alle irregolarità riscontrate e/o le schede contenenti i rilievi per i quali sono stati richiesti chiarimenti e/o integrazioni.

Si specifica che per gli atti assunti dalla sottoscritta o dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale, il diretto interessato non ha preso parte all'esame compiuto in seno al gruppo di lavoro.


Si è proseguito, nell'anno in corso, nell'azione proficuamente intrapresa nell'ultimo periodo volta a sviluppare attività che possano strutturarsi in un'ottica "preventiva", al fine di garantire principi di legittimità, correttezza amministrativa ed omogeneità a livello di struttura.

Si continuerà, quindi, ad operare, sulla base di un programma specificamente mirato che registra la messa in campo delle seguenti attività:

- a. rafforzamento delle iniziative formative;
- b. aggiornamento degli atti-tipo pubblicati sulla intranet dell'ente a beneficio dei Settori;
- c. emanazione specifiche circolari (P.g.n. 92652/1 del 15/09/2016, P.g.n. 92563/1 del 15/09/2016, P.g.n. 129246/1 del 22/12/2016, P.g.n. 55042/1 del 15/05/2017, P.g.n. 74807/1 del 04/07/2017, P.g.n. 19617/1 (Unione) del 02/05/2018, P.g.n. 61738/1 del 28/05/2018 e in ultimo P.g.n. 15642/1 (Unione) del 02/04/2019);
- d. attività costante di supporto e consulenza ai Settori.

L'attuazione di tale programma ha certamente contribuito a qualificare, in termini di correttezza, l'attività amministrativa dell'Ente, riducendo i casi di irregolarità, sia formale sia sostanziale.

ANDAMENTO DEI CONTROLLI
% DETERMINAZIONI SENZA RILIEVI



Agli esiti dell'attività, sotto un profilo di ordine generale e complessivo, è possibile attestare la sussistenza dei seguenti elementi:

- a. una generale correttezza e completezza redazionale dell'atto con riferimento agli elementi di tipo sostanziale;
- b. la pertinenza, nella maggior parte dei casi, dei richiami di tipo normativo e con riferimento agli atti di tipo programmatico;
- c. una pressoché costante attenzione nell'indicare le motivazioni sottese all'azione intrapresa e/o alla scelta di un determinato contraente;
- d. una maggiore correttezza nel ricorso alle procedure MEPA/Intercenter.

In un generale quadro di sostanziale correttezza amministrativa, quindi, si ritiene opportuno porre in luce alcuni specifici elementi di criticità, come di seguito riportato:

- a) Uno degli aspetti che emerge con maggiore frequenza rispetto al campione sottoposto a controllo è la mancanza di fissazione, di seppur minime, condizioni a contrattare (determinazioni n.358, n.545 e n.586). Va richiamato, a tal riguardo, quanto disposto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che, a prescindere dal valore del contratto, che può essere quindi anche modesto, espressamente recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*. Quanto evidenziato rileva anche ai fini del disposto di cui al successivo comma 14 che prevede che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, si potrà procedere mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ciò sempre sulla base di condizioni che la stazione appaltante deve approvare con atto specifico.
- b) Altro aspetto degno di nota è l'improprio richiamo, in alcuni atti (determinazioni n.120 e n.634), di dati personali eccedenti rispetto alle finalità insite nella natura del provvedimento in questione. Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 5 co.1 lett. b del GDPR prevede che i dati siano *"raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità"* mentre alla lett. c) prevede che i dati personali siano *"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati"*. Si evidenzia, a tal riguardo, che la non eccedenza si sostanzia in quello che il *Codice Privacy* definisce come principio di necessità: occorre ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento, qualora le finalità perseguite siano raggiungibili anche mediante modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo nei casi di necessità. La cd. minimizzazione riassume insieme i principi di pertinenza, adeguatezza e non eccedenza


ed ha l'obiettivo di rendere la raccolta dati quanto più specifica possibile, minimizzandone la quantità e limitandola ai soli dati necessari per il perseguimento delle finalità.

- c) In un caso specifico è stato rilevato il mancato rispetto del principio rotativo (determinazione n.545). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"*. Neppure risulta fornita adeguata motivazione ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida Anac n.4.
- d) Una determinazione sottoposta a controllo riguarda un impegno di spesa per prestazioni di carattere notarile. Va a tal proposito messo in evidenza che, anche alla luce del dettato codicistico (D.Lgs. 50/2016), tale fattispecie rientra nella categoria dei servizi e quindi soggiace ai principi sanciti nello stesso Codice. Per questo motivo trovano applicazione, in maniera correlata, le disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 del 14/03/2013 ad oggetto *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*, in particolare gli artt. 23 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"* e 37 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*. E' stata data quindi disposizione all'ufficio precedente di provvedere nel senso indicato. Risultano inoltre assenti nel caso di specie le specifiche condizioni di esecuzione del servizio che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere sintetizzate come segue: a) oggetto del servizio; b) modalità di perfezionamento del rapporto contrattuale; c) fatturazione e tempi di pagamento; d) tracciabilità.
- e) Sotto un profilo di ordine generale va poi considerato il delicato tema della suddivisione in lotti nel combinato disposto di cui all'art.51, comma 1, del Codice rispetto alle previsioni dell'art. 35, comma 6, del Codice che dispone il divieto di un appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Al riguardo non può non osservarsi che, se è vero che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, privilegia la suddivisione in lotti allo scopo di ampliare la concorrenza, tale scelta non può essere intesa come regressione del coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie della collettività. L'art. 30, comma 1, del Codice, oltre ad indicare che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del Codice garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Come infatti l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte avuto modo di chiarire *il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia". (...) La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare,*

dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (art. 29, commi 7 e 8; cfr. Cons St, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)" (AVCP, Parere sulla normativa del 24 aprile 2013, rif. AG 02/13).

- f) In sede di analisi di uno specifico atto (determinazione n. 452) è stata riscontrata, al fine di affidamento di lavori mediante impiego di "fondi a disposizione" del quadro economico di progetto, l'approvazione un c.d. "elenco ditte", contenente vari e diversi operatori economici appartenenti a settori affatto diversi. La procedura assunta non pare del tutto conforme alla disciplina codicistica, per cui l'elenco ditte, eventualmente formato dall'ente con procedura ad evidenza pubblica e secondo modalità "aperta", dovrà essere approvato dal Settore di riferimento, con specifico atto ed al termine della relativa procedura istruttoria (punti 5.1.6 e 5.1.7 delibera ANAC n. 4). Allo stesso poi sarà possibile far riferimento nel rispetto dei principi di cui agli art.li 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici del D. Lgs. 50/2016.
- g) Si rileva, solo per completezza, come sotto il profilo redazionale alcuni provvedimenti risultino carenti di elementi non sostanziali o riportino evidenti refusi o richiami normativi ed amministrativi non appropriati.
- h) Per quanto riguarda infine gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 sono state riscontrate sette irregolarità (determinazioni n.217, 372, 545, 580, 682, 683 e 713), rispetto alle quali si è data disposizione di provvedere immediatamente a quanto normativamente previsto.

% Irregolarità relative alla mancata pubblicazione degli atti



Per quanto attiene i controlli effettuati sui contratti, non sono stati riscontrati elementi di sostanziale criticità sotto il profilo redazionale e contenutistico, posto che gli stessi risultano contenere, in maniera sostanzialmente completa, gli elementi essenziali necessari per la corretta strutturazione dell'atto.

6. LE RISULTANZE CONCLUSIVE

Va primariamente ribadito che l'attività di controllo successivo, avendo lo scopo di migliorare la qualità degli atti e di indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti che garantiscano l'imparzialità, viene intesa necessariamente quale azione propositiva, dialettica e di confronto verso l'Amministrazione, con l'obiettivo di evidenziare anomalie ma anche di proporre azioni conseguenti e mirate.

Nel complesso ed a livello generale è possibile affermare che l'attività di controllo, svolta nelle predette modalità non ha fatto emergere gravi situazioni di illegittimità sostanziale.

Proprio nella logica di orientare il controllo amministrativo successivo ad un'azione effettivamente proattiva, tesa a coniugare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa con la correttezza formale e sostanziale degli atti, si è ritenuto, anche tenendo specificatamente conto delle più rilevanti criticità riscontrate in sede di controllo, di potenziare l'attività di supporto e consulenza ai settori con momenti di approfondimento specifico.

Si precisa infine che la Giunta Comunale alla data odierna non si è mai discostata dai pareri espressi dai responsabili di servizio o dai dirigenti.

7. AZIONI CORRETTIVE

L'attività di controllo successivo, come ricordato nel presente documento, ha il precipuo scopo di migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati, trasparenti che garantiscano l'imparzialità.

Si configura, quindi, come un'attività propositiva e dialettica, e di confronto verso l'Amministrazione, con l'obiettivo di evidenziare anomalie e proporre azioni conseguenti e mirate. Come già evidenziato gli esiti dei controlli si intersecano, inevitabilmente, con la predisposizione di altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e con il Piano delle Performance. Il controllo di regolarità amministrativa ha consentito di individuare le criticità più importanti che richiedono la predisposizione di azioni specifiche e puntuali. L'esito dell'attività di controllo, inoltre, costituisce una delle basi informative per l'individuazione dei fabbisogni formativi del personale.

In ragione, pertanto, delle criticità riscontrate e riservandosi comunque un più compiuto esame del quadro d'insieme a conclusione degli esiti dell'attività anche con riferimento al secondo semestre dell'anno in corso, si riportano di seguito le azioni correttive che si intendono mettere in atto nel periodo di riferimento:

1. Circolari informative e di coordinamento delle attività.
2. Formazione specifica nei confronti del personale.
3. Consulenza e supporto ai settori.
4. Sviluppo di tematiche di particolare attenzione in seno alla Conferenza Dirigenti.
5. Azioni di raccordo tra settori indicante periodici incontri di coordinamento.

6. Utilizzo di apposite sezioni nella intranet aziendale per la veicolazione di aggiornamenti normativi e linee comuni di disciplina.

8. DESTINATARI DEL CONTROLLO

La presente relazione viene inviata al Sindaco, alla Giunta, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione nonché ai dirigenti.

Il presente provvedimento viene altresì pubblicato all'albo pretorio *on-line* in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Cesena, li 26/09/2019

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela Lucia Mei



